

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

BERGAMO, 22 luglio 2021

A mezzo e mail a: info@appice.it

Spett.le
A.P.P.I.C.E.
Associazione Piccoli Proprietari
Infrastrutture Comunicazione
Elettronica
Piazza della Repubblica n. 32
20124 MILANO

OGGETTO: *Parere pro veritate* in materia di TOSAP e COSAP.
Aggiornamento al 22.07.2021

Spett.le A.P.P.I.C.E.,
facendo seguito alla problematica da Voi sottoposta alla mia attenzione e richiamando i pareri datati 19/12/2018 e 31/05/2020 in punto TOSAP e COSAP, sono, con la presente, a fornire ulteriori precisazioni in materia di COSAP, nonché gli aggiornamenti alla luce del nuovo quadro normativo di recente entrato in vigore.

Indice

a) Il nuovo art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019	Pag. 1
b) Gli schemi di Regolamento adottati da IFEL – Fondazione Anci e dal Consorzio dei Comuni Trentini.	Pag. 2
c) Il Comune di Nago-Torbole	Pag. 7
d) Le iniziative di APpICE	Pag. 7

In precedenza e sino allo 01/01/2021, la COSAP (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) trovava la propria disciplina nel D. Lgs. n. 446/1997 ed, in particolare, nell'art. 63.

La Legge di Bilancio del 2019 n. 160, ha abrogato, con decorrenza 01/01/2021, la citata norma, regolamentando la nuova disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, c.d. Canone unico, ai commi da 816 a 847 dell'art. 1.

Già nel previgente parere del 31/05/2020 si era dato atto di questa nuova normativa, senonché ai tempi non risultava ancora entrata in vigore.

Nonostante da più parti sia stato richiesto il rinvio all'introduzione del detto Canone, il Legislatore non ha voluto assentire a rinvii di sorta.

Pertanto, allo stato, il nuovo Canone patrimoniale di concessione sostituisce con un'unica imposta COSAP, TOSAP, ICP (imposta di pubblicità) e CIMP (canone installazioni pubblicitarie).

a) Il nuovo art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019.

Risulta di immediato interesse per quanto riguarda la posizione degli Associati Appice la previsione normativa di cui all'art. 1, comma 831, della L. n.160/2019, che disciplina le ipotesi delle occupazioni permanenti con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

servizi di pubblica utilità, ivi inclusi i servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. La detta norma, seppur possa, ad una prima lettura, essere simile alla previsione di cui al previgente art. 63, comma 2, lettera f), dell'abrogato D.Lgs. n. 446/1997, risulta profondamente diversa, atteso che la nuova normativa disciplina l'ipotesi dell'occupazione del territorio comunale con cavi e condutture, mentre la pregressa normativa ricomprendeva tutte l'ipotesi di occupazioni permanenti "realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi".

Pertanto, mentre il pregresso art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 446/1997, poteva essere applicato anche nelle ipotesi di occupazione di suolo pubblico da parte di infrastrutture e postazioni (strutture verticali a torre, traliccio o palo) destinate all'ospitalità di impianti per le comunicazioni elettroniche, l'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019, diversamente, è limitato alle sole ipotesi di occupazione con cavi e condutture, con conseguente non applicabilità alle postazioni degli associati.

Per completezza si evidenzia che il citato comma 831 prevede una solidarietà all'obbligo di pagamento del Canone unico da parte del soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico e dei soggetti che, utilizzando materialmente le infrastrutture del concessionario, di riflesso occupano il suolo pubblico e determina la tariffa sulla scorta del numero delle rispettive utenze da moltiplicarsi per € 1,50=per i comuni fino a 20.000 abitanti e per € 1 per i comuni oltre i 20.000 abitanti. Il detto criterio di calcolo richiama in sostanza quanto previsto nella previgente normativa, diversamente dalla disciplinata solidarietà passiva non contemplata nella vecchia norma.

L'art. 1, comma 831 al capoverso 2, prevede che il canone non possa essere inferiore ad € 800,00=.

Anche la previgente normativa contemplava un canone minimo di occupazione pari ad € 516,46=. La giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Milano del 9/12/2016 – come indicata nel pregresso parere del 31/05/2020 a pagina 4) ha ritenuto applicabile il citato canone minimo in tutte le ipotesi in cui l'utente finale non risultasse raggiunto fisicamente dal fornitore ed in forza della citata decisione si era ritenuto che potesse essere estesa l'applicazione del canone unico e forfettario anche nelle ipotesi di nostro interesse, ossia occupazione del suolo pubblico tramite strutture verticali, torri e/o tralicci finalizzate ad ospitare operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Senonchè la nuova formulazione del comma 831 e la previsione della sua applicazione solo nelle ipotesi di occupazione del suolo con cavi o condutture rende impossibile applicare agli associati Appice e alle ipotesi di occupazione di suolo pubblico da parte di infrastrutture e postazioni destinate all'ospitalità di impianti per le comunicazioni elettroniche il criterio di determinazione del canone unico nel suo parametro minimo di € 800,00=.

b) Gli schemi di Regolamento adottati da IFEL – Fondazione Anci e dal Consorzio dei Comuni Trentini.

Al fine di agevolare gli enti locali, IFEL – Fondazione Anci, che è ente strumentale di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e che tra i vari suoi scopi annovera l'analisi e la produzione di studi in materia di economia e finanza locale e la partecipazione all'attuazione delle riforme legislative in materia di finanza locale, ha redatto una bozza di Regolamento del Canone Unico in modo da disciplinare in maniera uniforme fattispecie analoghe sull'intero

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

territorio nazionale (<https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10507-schema-di-regolamento-per-la-disciplina-del-canone-unico>).

Alla stessa stregua, anche il Consorzio dei Comuni Trentini, avente finalità di supporto e consulenza agli enti locali associati, ha elaborato una sua bozza, che, in sostanza, ricalca quella di IFEL (<https://www.comunitrentini.it/Aree-e-Uffici/Consulenza/Servizi-offerti/Tributi-e-tariffe/Canone-unico-patrimoniale-art.-1-commi-816-e-seguenti-della-L.-160-2019>).

Entrambi gli Schemi di Regolamento del canone Unico elaborati, hanno disciplinato due ipotesi differenti che parrebbero interessare la particolare fattispecie di occupazione del suolo pubblico da parte delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ma entrambe le disposizioni non risulterebbero pienamente rispondenti alle caratteristiche dell'occupazione e al servizio pubblico offerto dai soggetti ospitati dagli associati APpICE. Motivo per cui risultano allo stato incerti, a parere di chi scrive, quali siano la norma ovvero il criterio per la determinazione del canone unico nell'ipotesi di occupazione del suolo pubblico ad opera di postazioni su cui risultano ospitati impianti televisivi, di radiofonia e di provider wireless-WiFi.

1. In particolare, l'art. 48, comma 8, dello Schema di Regolamento IFEL – Fondazione Anci e l'art. 33 del medesimo Schema del Consorzio dei Comuni Trentini, seppur si riferiscano ai fornitori di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, disciplinano la specifica ipotesi di occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture e, *in facto*, ricalcano la previsione di cui all'art. 1, comma 831, L. n. 160/2019.

Per semplicità, si riportano le relative norme:

- Schema di Regolamento IFEL – Fondazione Anci - "Articolo 48- Modalità di applicazione del canone"

...8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1¹. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è complessivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'[articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#)^{2 3.}"

¹ La tariffa è di € 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti.

² Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

- Schema Regolamento Consorzio dei Comuni Trentini -

“Articolo 33 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 (per i comuni oltre 20.000 abitanti 1,00)
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Ad avviso di chi scrive le citate norme non risultano applicabili alla fattispecie particolare degli associati APpICE, perché questi ultimi, se occupano il suolo pubblico, lo fanno di norma per il tramite di strutture verticali e non di cavi o condutture.

Inoltre, il criterio di determinazione del canone, ossia il numero delle utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,00 o di € 1,50 a seconda del numero di abitanti del Comune interessato, è di ostica applicazione, atteso che il proprietario delle postazioni ospitanti impianti per le comunicazioni elettroniche, seppur sia da considerarsi fornitore di reti di comunicazione elettronica, non è diretto fornitore di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, mentre per i soggetti ospitati, di norma emittenti televisive o radiofoniche oppure fornitori di connettività o telefonici, risulta impossibile determinare il numero di utenze, in considerazione del fatto che non vi è un collegamento diretto e fisico tramite cavi e condutture tra il fornitore del servizio di pubblica utilità e l'utente finale, come diversamente nell'ipotesi della fornitura di energia elettrica, gas, acqua o calore.

2. L'art. 50 dello Schema di Regolamento IFEL – Fondazione Anci e l'art. 34 del medesimo Schema del Consorzio dei Comuni Trentini 50, invece, pur non trovando riscontro normativo, disciplinano l'ipotesi particolare dell'occupazione di suolo pubblico con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione, distinguendo l'ipotesi di impianto singolo o multiplo. Entrambe le norme, formulate in maniera molto simile salvo il criterio di calcolo del canone, prevedono però una tariffa dall'impatto oneroso, che se parrebbe essere sostenibile

1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

³ Le modalità di assoggettamento sono state riformulate dall'art. 1, comma 848, legge n. 178/2020.

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

per gli impianti di telefonia mobile, risulta oltremodo gravosa per gli impianti radiotelevisivi o i fornitori di connettività wireless (WiFi): i) aumento del 1000% della tariffa ordinaria per il caso di impianto unico e del 50% per ogni ulteriore impianto oltre il primo (Schema IFEL – ANCI) e ii) tariffa ordinaria moltiplicata per i coefficienti indicati nell'allegato B (ove vengono lasciati deliberatamente vuoti gli spazi dei coefficienti moltiplicatori rimettendo la scelta al singolo comune).

- Schema di Regolamento IFEL – Fondazione Anci -

“Articolo 50- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione⁴

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a) durata minima 6 anni;

b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento⁵;

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;

- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per

⁴ La normativa non si occupa in modo espresso degli impianti di telefonia, ma molti Comuni hanno comunque ritenuto di regolamentare il caso. Quello proposto è l'articolo presente nel regolamento di un Comune capoluogo. Il tema va comunque approfondito tenendo conto dell'evoluzione della normativa di settore (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3467 del 3 giugno 2020).

In generale, si osserva che la giurisprudenza ha legittimato l'incremento significativo delle tariffe per questa particolare tipologia di occupazione (cfr. Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010)

⁵ Sulla possibilità di incrementare significativamente le tariffe della Cosap per le antenne di telefonia, si veda Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010.

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. *Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute”.*

- Schema Regolamento Consorzio dei Comuni Trentini -

“Articolo 34 Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. *Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico di cui all'art. 2, comma 5, della L.P. 28.4.1997, N.9.*

2. *Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:*

a) *l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;*

b) *l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;*

3. *La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:*

a) *durata minima 6 anni;*

b) *in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;*

4. *Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per i coefficienti di cui all'allegato B.*

5. *Per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50%.*

6. *Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato come previsto dal precedente comma 4.*

7. *Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute”.*

Come detto l'allegato B della Bozza di Regolamento del Consorzio dei Comuni Trentini risulta privo di elementi numerici quanto ai coefficienti moltiplicatori. Per questo, al fine di avere un quadro completo, si allega l'allegato B deliberato dal Comune di Rovereto che ha recepito *tout court* l'art. 34 della citata bozza di Schema (**all. 1**).

Per come formulati, i predetti articoli, ad avviso dello scrivente non risulterebbero comunque applicabili agli impianti non telefonici, anche se il riferimento generico a tecnologie di telecomunicazione potrebbe essere fuorviante.

In ogni caso, parrebbe che, anche se gli enti locali hanno provveduto ad approvare Regolamenti sul Canone Unico sulla scorta delle bozze di Regolamento sopra richiamate, in

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER

VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

facto il canone imposto risulti immutato rispetto al pregresso. Non è dato sapere però se ciò dipenda dalla particolare situazione della pandemia e se siffatta scelta di invarianza perdurerà nel futuro.

c) Il Comune di Nago-Torbole.

Risulta di interesse evidenziare come, a prescindere dalle Bozze di Regolamento sopra citate, il Comune di Nago – Torbole, in provincia di Trento, abbia espressamente previsto una riduzione del 50% rispetto alle tariffe ordinarie per le occupazioni di suolo *“strumentali alle attività realizzate con posa di cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende o società di erogazione dei pubblici servizi”* (art. 30, comma 10).

d) Le iniziative di APpICE.

Come detto, attesa l'incertezza in ordine all'applicabilità degli articoli enucleati nelle Bozze di Regolamento indicate nel pregresso, APpICE, con l'ausilio dello scrivente ed in forza dei propri fini istituzionali, si è determinata ad interfacciarsi con IFEL e con il Consorzio dei Comuni Trentini al fine di intavolare un tavolo di confronto costruttivo per comprendere e determinare il criterio di determinazione del Canone Unico per l'ipotesi particolare di occupazione di suolo pubblico tramite infrastrutture ospitanti emittenti radiofoniche e/o televisive e fornitori di connettività.

Solo IFEL ha riscontrato la missiva inoltrata dall'Associazione e si è resa disponibile ad un incontro tramite Zoom, tenutosi in data 24/05/2021, con la partecipazione di diversi esponenti IFEL e di APpICE nonché dello scrivente studio legale.

Gli esponenti IFEL hanno evidenziato come la fattispecie portata alla loro attenzione da APpICE fosse loro sfuggita, in quanto non nota, hanno convenuto che, in effetti, gli articoli che interessano la fattispecie dei servizi di telecomunicazioni non si attagliano al caso di specie, si sono trovati concordi in merito alla circostanza che gli operatori telefonici abbiano una “potenza” economica ben diversa dai “non telefonici”, atteso che, di norma, questi ultimi non beneficiano di canoni verso l'utenza (tv e radio in particolare) e si sono resi disponibili ad interfacciarsi per comprendere quale sia il criterio migliore e più equo per la fattispecie particolare sottoposta al loro esame.

Avendo in prima battuta i referenti APpICE spinto per un criterio a forfait legato solo ed esclusivamente alla superficie occupata e connessa al mq, IFEL ha chiesto l'invio di documentazione da cui emergesse l'applicazione del detto criterio per meglio comprendere una sua eventuale tipizzazione a livello generale.

Esaminati i contratti pervenuti in riservata allo scrivente da parte di alcuni associati, è stato possibile appurare come gli enti locali che optano per un criterio al mq siano pochi e, di norma, si tratti di un importo stabilito a forfait. Solo in pochissimi casi è stato possibile individuare la determinazione di un importo unitario al mq, privo però di un qualsiasi collegamento oggettivo e/o matematico, ed in una sola fattispecie l'ente locale ha mutuato i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, moltiplicandoli però per un coefficiente numerico determinato in via arbitraria dall'ente locale stesso.

A seguito di recente contatto con IFEL, è emerso come sia in corso un confronto tra il predetto ente ed il MiSE per trasformare il Canone Unico da canone patrimoniale a vero e proprio tributo. Ciò in considerazione delle molteplici lamentele pervenute in merito alla nuova normativa in specie per quanto attiene al canone sulla pubblicità. Non è stato chiarito cosa

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVVOCATI.IT



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

comporterà la trasformazione del canone unico da patrimoniale a tributo perché il tutto è ancora in fieri.

Si è quindi pattuito di riaggiornarci in futuro per monitorare i progressi delle trattative IFEL - MiSE, con espressa richiesta da parte di IFEL di sottoporre alla loro attenzione un criterio di determinazione per l'occupazione del suolo pubblico che si fondi su un elemento caratterizzante e distintivo tra telefonici e non telefonici (es. esistenza o inesistenza di un canone a carico dell'utente finale).

Al riguardo sarà mia cura ricontattare IFEL e tenerVi aggiornati al riguardo.

Resta inteso che, laddove i nuovi Regolamenti sul Canone Unico approvati dai singoli enti locali, dovessero avere riflessi negativi sul singolo associato, quest'ultimo sarà legittimato ad impugnare nei termini di legge il singolo Regolamento approvato dall'ente locale, ritenuto lesivo, essendo il medesimo direttamente interessato e portatore di un diritto soggettivo e/o interesse legittimo all'impugnativa.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Avv. Mario Mossali

- 1) Allegato B Regolamento Canone Unico del Comune di Rovereto.

COEFFICIENTI OCCUPAZIONE SUOLO

Cod.	Tipologia di occupazione	Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico	
		annuale	giornaliero
1	Passi e accessi carrabili (art. 46)	0,50	0,00
2	Distributori di carburante (art. 47)	1,00	0,00
3	Occupazione collegata ad attività pubblici esercizi (art.52)	1,00	0,50
4	Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico	1,00	1,00
5	Occupazione spettacolo viaggiante (art. 50)	0,00	0,20
6	Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, sindacali, filantropiche, religiose, di beneficenza, sportive, senza fini economici	0,00	0,20
7	Fiere e festeggiamenti, mercatini tematici quali alimentari agricoli, di antiquariato e natalizi	0,00	0,50
8	Traslochi (art. 59)	0,00	1,00
9	Scavi e manomissione suolo e sottosuolo (art. 53)	0,00	0,50
10	Attività edile (art. 53)+ eventuale maggiorazione	0,00	0,50

11	Serbatoi interrati (art. 60)	0,34	0,00
12	Esposizione merci fuori negozio (art. 57)	0,00	1,00
13	Aree di rispetto e riserve di parcheggio (art. 55)	1,00	1,00
14	Occupazione con elementi di arredo (art. 56)	1,00	1,00
15	Occupazioni superiori a mq. 10 senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici	0,00	0,20
16	Occupazione con griglie e intercapedini (art. 49)	0,34	0,00
17	Impianti di ricarica veicoli elettrici (art. 48)	1,00	0,00
18	Occupazione con impianti di telefonia mobile di cui all'art. 34:		
19	comma 2 lettera a)	16,93	
20	comma 2 lettera b) fino a 2 gestori	18,65	
21	comma 2 lettera b) oltre 2 gestori	23,31	
22	comma 5 occupazione su edifici	26,90	

Sintesi della riduzioni/ maggiorazioni previste dal regolamento per le occupazioni	
sottosuolo art. 30, comma 4	riduzione al 25%
soprassuolo art. 30, comma 4	riduzione ad $\frac{1}{3}$
occupazione eccedenti mq.1.000 (art.30, comma 5)	superfici eccedenti riduzione al 90%
occupazione per spettacoli viaggianti e per aree destinate alla sosta temporanea di veicoli per particolari eventi (art.30, comma 6)	tariffa giornaliera zona A, B, C
serbatoi con capacità superiore a 3.000 litri	incremento tariffa 25% per ogni mille litri o frazione
interventi di piccola manutenzione e traslochi di durata non superiore a 6 giorni con richiesta occupazione presentata 5 giorni lavorativi prima del giorno di occupazione (art.9 comma 4)	incremento 50% tariffa
occupazione singola inferiore a 1/2 metro quadrato (art. 26, comma 3)	esente
occupazioni inferiori ai 15 gg consecutivi (art. 32, comma 1, lett. b))	riduzione del 50%
occupazioni ricorrenti o con convenzione pagamento anticipato (art. 32, comma 1, lett. c))	riduzione del 50%